

LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1983, N. 54

Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Sono regolate dalla presente legge:

1) le attività di coltivazione:

a) delle torbe;

b) dei materiali per costruzioni edili, stradali ed idrauliche;

c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;

d) degli altri materiali industrialmente utilizzati sotto qualsiasi forma o condizione fisica, non compresi nell'elenco di cui all'art. 2, 2° comma del Regio Decreto 29.7.1927, n. 1443, e dichiarati di appartenenza alla categoria delle cave dalla Giunta regionale, ai sensi del successivo art. 3;

2) le attività di escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua, nelle spiagge e fondali lacuali di competenza della Regione, propria o delegata;

Art. 2

Attività escluse

Non costituisce esercizio di cava la estrazione dal proprio suolo di materiale utilizzato esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistono sullo stesso fondo.

Le attività di lavorazione e di trasformazione, anche in sito, dei materiali estratti sono regolati dalle relative leggi nazionali e regionali.

Art. 3

Competenze della Giunta regionale

Spetta alla Giunta regionale:

a) predisporre il Piano regionale per l'esercizio delle attività estrattive e di escavazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge;

b) dichiarare l'appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate né dal 2° comma dell'art. 2 del R.D. 29.7.1927, n. 1443 e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del R.D. citato;

c) formulare il disciplinare per un corretto esercizio delle attività estrattive e di escavazione che concili le esigenze della produzione con quelle della tutela dell'ambiente e dei corsi d'acqua;

d) impartire disposizioni agli organi di vigilanza e di controllo, nonché ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni, per la raccolta dei dati statistici e delle notizie attinenti all'attività estrattiva e di escavazione nell'ambito della Regione.

Art. 4

Comitato Tecnico Regionale

E' istituito il Comitato Tecnico Regionale per le attività estrattive e di escavazione nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo.

Il Comitato Tecnico è composto da:

- 1) il Componente della Giunta delegato al settore cave e torbiere, che lo presiede;
- 2) un Funzionario regionale responsabile del servizio del settore che assume le mansioni di Segretario, designato dal Componente della Giunta regionale preposto al settore Cave e Torbiere;
- 3) gli Ingegneri - capo degli Uffici del genio Civile della Regione;
- 4) i Dirigenti degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste;
- 5) un Funzionario regionale responsabile del servizio Beni ambientali - Settore Urbanistica, designato dal Componente della Giunta regionale preposto al Settore Urbanistica;
- 6) n. 3 esperti particolarmente competenti nelle materie giuridico-amministrative e di tecnica mineraria, nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno.

Ai Componenti del Comitato sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza, l'indennità di trasferta ed il rimborso spese di cui alla L.R. 10.8.1973, n. 35 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5

Competenze del Comitato Tecnico Regionale

Nelle materie di sua competenza, la Giunta regionale si avvale della consulenza del Comitato Tecnico Regionale.

Il parere del Comitato sostituisce ogni altro parere obbligatorio richiesto dalla normativa vigente nelle materie disciplinate dalla presente legge.

È, altresì, compito del Comitato:

- a) esprimere il parere per il rilascio dei provvedimenti di concessione o di autorizzazione:

- b) presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sulle attività estrattive e di escavazione, sulla base dei dati raccolti direttamente o con le modalità di cui al precedente art. 3, lett. d);
- c) promuovere studi e ricerche relativi ai problemi attinenti alle attività estrattive e di escavazione;
- d) svolgere compiti accertativi diretti, anche mediante sopralluoghi;
- e) formulare proposte sulla formazione professionale del personale e dei tecnici operanti nel settore cave e torbiere.

Art. 6

Riunioni del Comitato Tecnico Regionale

Il Comitato Tecnico si riunisce a richiesta del suo Presidente ogni qualvolta vi sono argomenti da trattare.

Devono essere sentiti i rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni Sindacali confederali e delle aziende interessate agli argomenti in trattazione. Possono, altresì, essere sentite le organizzazioni naturalistiche operanti nel territorio regionale.

Per l'espletamento del proprio lavoro, il Comitato può conferire, ad uno o più componenti, incarichi specifici di sopralluogo, di indagine e di studio.

I componenti indicati ai un. 3 e 4 del precedente art. 4 partecipano alle riunioni secondo la loro competenza territoriale in relazione agli argomenti in discussione.

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

Art. 7

Contenuto del Piano Regionale

Il Piano Regionale di cui alla lett. a) del precedente art. 3, deve contenere:

- a) l'individuazione, attraverso una indagine giacimentologica e tecnico-produttiva delle aree indiziate e suscettibili di attività estrattiva in rapporto alla consistenza dei materiali da estrarre, con formulazione delle prescrizioni e dei criteri atti a salvaguardare le zone soggette a speciale tutela ai fini paesaggistici ed idrogeologici;
- b) il censimento delle attività estrattive e di escavazione in esercizio, con la indicazione della qualità del materiale estratto e della relativa utilizzazione;
- c) la stima dei fabbisogni dei mercati regionali nazionali ed esteri, dei vari materiali, secondo ipotesi di medio e lungo periodo;

d) le prescrizioni d'ordine generale relative alla tutela dei corsi d'acqua e dell'ambiente, nonché quelle relative all'igiene ed alla sicurezza degli addetti ai lavori ed alla incolumità delle persone e delle cose, nell'ambito della zona interessata, in conformità al D.P.R. 9.4.1959, n. 128;

e) la localizzazione territoriale delle fonti di estrazione e di escavazione nell'ambito delle quali può essere consentita la relativa attività;

f) i criteri per la localizzazione delle singole concessioni o autorizzazioni all'interno delle aree delimitate, nonché i criteri per la costituzione dei consorzi volontari tra coltivatori di cave contigue o vicine e di quelli obbligatori, qualora si ravvisino le ragioni di pubblico interesse;

g) le indicazioni di massima per assicurare il risanamento ambientale e del regime delle acque;

h) i criteri per il dimensionamento, anche in rapporto alle unità lavorative addette ed alle tecnologie impiegate, delle costruzioni e di ogni altra opera che si intende realizzare al servizio dell'attività estrattiva.

Esse comunque non potranno superare il limite massimo di 1 mq. di superficie coperta per ogni 20 mq. di area della coltivazione.

Dette costruzioni dovranno essere rimosse a coltivazione ultimata.

Art. 8

Approvazione Piano Regionale

Il Piano Regionale predisposto dalla Giunta è adottato con deliberazione del Consiglio regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Entro il termine perentorio di giorni 60 dalla pubblicazione, gli Enti locali ed i singoli interessati possono presentare al Consiglio regionale osservazioni e proposte di modifica.

Il Piano è approvato dal Consiglio regionale entro i successivi 60 giorni e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 9

Efflicacia del Piano Regionale

Il Piano è sottoposto a verifica almeno ogni dieci anni e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità sulla base della relazione del Comitato Tecnico di cui al punto b) dell'art. 5.

Il Piano Regionale, una volta esecutivo, diventa parte integrante degli strumenti urbanistici generali dei territori interessati e ne costituisce vagante ai piani regolatori.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del Piano i Comuni devono adeguare alle sue previsioni gli strumenti urbanistici del territorio.

Ove i Comuni non provvedano nel suddetto termine, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, nomina un commissario "ad anta" che provvede ai necessari adeguamenti a norma delle leggi vigenti.

Le vaganti al P.R.G. non sono soggette ad autorizzazione preventiva.

I termini per la pubblicazione della variante e per la presentazione delle osservazioni od opposizioni sono ridotti della metà.

Le vaganti di cui sopra devono essere approvate nel termine di 90 giorni successivi a quello in cui sono pervenuti alla Regione gli atti relativi o quelli integrativi eventualmente richiesti.

Decorso il termine suddetto senza che sia intervenuta diversa determinazione da parte della Regione, l'approvazione si intende concessa.

TITOLO II

COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE

Art. 10

Regime amministrativo

L'attività di coltivazione dei materiali di cui al n. 1 dell'art. 1 della presente legge è soggetta a:

a) provvedimento di concessione da parte del Presidente della Giunta regionale se deve esercitarsi su giacimenti:

- appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione;
- sottratti alla disponibilità del proprietario ai sensi del successivo art. 23;
- rimasti inutilizzati ai sensi del successivo art. 24;

b) provvedimento di concessione da parte del Sindaco se deve esercitarsi su giacimenti di proprietà comunale;

c) procedimento di autorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale se deve esercitarsi su giacimenti coltivati per l'esercizio di attività industriali situate in altro Comune, o se l'area interessata ricade in più Comuni contermini,

d) provvedimento di autorizzazione da parte del Sindaco negli alto casi per delega della Regione.

A tal fine l'istanza del richiedente ed i documenti allegati devono essere inoltrati in bollo ed in duplice copia alla Giunta regionale -Settore Cave e Torbiere - con sede in Pescara ed ai Comuni nel cui territorio ricadono le aree interessate.

Art. 11

Contenuto della domanda

La domanda per esercitare l'attività di coltivazione deve contenere:

- 1) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione autentica; per le società, la ragione sociale, la sede legale e la sottoscrizione autentica del rappresentante legale;
- 2) l'indicazione del tecnico responsabile della conduzione dei lavori di coltivazione con l'atto di assenso autenticato;
- 3) copia autentica del titolo giuridico sul quale si fonda la disponibilità della zona interessata alla coltivazione della cava.

Alla domanda per esercitare l'attività di coltivazione devono essere allegati:

A) Gli elaborati tecnici idonei a rappresentare lo stato attuale dei luoghi nell'ambito dell'intera zona di intervento e l'ubicazione della cava, composti da:

- a) una corografia della zona interessata nella scala uno/venticinquemila;
- b) una planimetria aggiornata della stessa zona nella scala non inferiore a uno/duemila contenente le suddivisioni catastali e le delimitazioni dei terreni direttamente interessati alla escavazione, al trattamento e deposito dei materiali ed a tutte le infrastrutture fisse necessarie per l'espletamento della attività estrattive;
- e) una documentazione fotografica della zona interessata.

B) Una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed ideologiche e di stabilità della zona, con l'indicazione della consistenza del giacimento, la sua descrizione filologica e le relative sezioni e con l'ulteriore indicazione in dettaglio delle colture agricole e forestali esistenti.

C) Una relazione sulla utilizzazione tecnico-economica del giacimento, comprendente il piano di coltivazione e la produzione media annua preventivata, con specificazione dei relativi sistemi e fasi dei macchinari da impiegarsi per l'estrazione, la lavorazione e la

trasformazione dei materiali, la potenzialità di essi e le unità lavorative addette. La relazione deve contenere anche la rappresentazione delle costruzioni, delle infrastrutture, dei depositi e di ogni altra opera che si intende realizzare per l'esercizio dell'attività estrattiva, ivi comprese quelle connesse alla sicurezza, all'igiene ed alla salute dei lavoratori, nonchè la indicazione degli impegni finanziari previsti e della durata della coltivazione.

D) la ricevuta del versamento di L. 150.000 in favore dell'Amministrazione cui l'istanza è diretta, a titolo di contributo alle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda.

Almeno un anno prima della cessazione della attività estrattiva, salvo che la stessa prosegua in caso di rinnovo della concessione o dell'autorizzazione, deve essere presentato un progetto di risanamento dei luoghi, elaborato in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Regionale che prevede, a norma dell'art. 7 della L.R. 11.9.1979, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 1 L.R. 20.6.1980, n. 66), l'obbligo della ricostituzione del cotica erboso e della riforestazione delle scarpate e delle parti di terreno danneggiate, nonchè i tempi di realizzazione. L'obbligazione deve essere garantita da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di istituto assicurativo, commisurato alla prevedibile entità della spesa relativa.

ART. 12

Istruttoria

L'Amministrazione che riceve l'istanza, accertata la regolarità e la completezza di essa, ne trasmette copia entro quindici giorni dalla data di ricezione al Comitato Tecnico Regionale per il parere, che deve essere espresso entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento.

Il Comitato, in sede di istruttoria, può richiedere, sia direttamente, sia servendosi del servizio regionale per le Cave e Torbiere, ogni informazione e documentazione che, a completamento dei dati forniti dal richiedente, ritenga utile acquisire per verificare che l'attività esigenti della produzione e nel rispetto dell'interesse pubblico e della conservazione dell'ambiente, nonché in conformità al Piano Regionale ed alle disposizioni della presente legge.

Qualora il Comitato non si pronunci entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il parere si intende favorevole.

Art. 13

Riesame della domanda

Qualora il Comitato ritenga di non dover rilasciare parere favorevole sul progetto di ricerca e di coltivazione presentato, può stabilire le prescrizioni cui sottoporre il riesame della domanda o le modifiche che il richiedente deve apportare al progetto stesso.

L'Amministrazione interessata notifica al richiedente, entro 15 giorni dal ricevimento, le prescrizioni e le modifiche determinate dal Comitato per il riesame della domanda.

Il nuovo parere è richiesto al Comitato dalla stessa Amministrazione alla quale l'interessato deve riprodurre la documentazione di cui al precedente art. 11 entro il termine previsto al primo comma dell'art. 12.

Il nuovo parere del Comitato deve essere espresso entro i successivi 60 giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.

Art. 14

Provvedimenti di concessione

Il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco competente per territorio rilascia la concessione all'esercizio dell'attività di coltivazione di giacimenti imponendo le prescrizioni fissate dal Comitato Tecnico regionale, entro 15 giorni dalla data di ricezione del parere favorevole del Comitato.

Con il provvedimento di concessione, il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco, fissa, altresì, il canone annuale, da aggiornare annualmente sulla base del 75% degli indici ISTAT, che il concessionario è tenuto a corrispondere e che deve essere proporzionato al volume dei materiali escavabili e stabilito, per i vari tipi di essi, da apposita deliberazione della Giunta regionale.

I giacimenti di cui al punto a) dell'art. 10 possono essere dati in concessione solo ai richiedenti che dimostrino di essere forniti della necessaria idoneità tecnica ed economica ad eseguire i lavori di coltivazione.

Quando il giacimento è assegnato in concessione al proprietario del suolo, viene corrisposto, per tutta la durata della concessione, un indennizzo pari al valore agricolo delle aree delimitate dal provvedimento e determinato ai sensi dell'art. 16 della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni.

ART. 15

Provvedimento di autorizzazione

Il Presidente della Giunta regionale o il Sindaco competente per territorio rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di coltivazione dei giacimenti, applicando le disposizioni previste nel precedente articolo.

Art. 16

Contenuto dei provvedimenti

Il provvedimento di concessione o di autorizzazione contiene le prescrizioni relative:

- 1) all'esatta ubicazione della zona dove deve espletarsi l'attività di coltivazione dei giacimenti;
- 2) alla natura ed alla quantità dei materiali da estrarre mediamente nell'arco di un anno e complessivamente per l'intera durata dell'attività;
- 3) alle modalità della coltivazione, con specificazione del piano, dei sistemi e dei tempi di estrazione e con la indicazione dei macchinari da impiegarsi e delle opere da realizzare in relazione a quanto disposto alla lett. C) dell'art. 11;
- 4) alle modalità di sistemazione ambientale delle aree interessate durante l'attività estrattiva;
- 5) al termine massimo per l'inizio dei lavori e per la cessazione dell'attività;
- 6) all'obbligo del risanamento ambientale al termine dell'attività estrattiva, come previsto all'ultimo comma del precedente art. 11;
- 7) alle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale in sede di esame del progetto di coltivazione del giacimento;
- 8) all'obbligo di fornire periodicamente alle Amministrazioni interessate, o qualora queste ne facciano richiesta, i dati statistici relativi all'attività di esercizio.

Art. 17

Notificazioni e Pubblicità

I procedimenti di concessione e di autorizzazione, nonché quelli di diniego, sono notificati, entro 15 giorni dalla data di emissione a cura dell'Amministrazione competente, sia al richiedente che ai Comuni omero alla Giunta regionale ed agli Uffici interessati, per gli adempimenti di loro competenza.

Gli stessi provvedimenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 18

Subingresso nella coltivazione

La concessione e l'autorizzazione hanno carattere personale.

Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento, l'avente causa deve chiedere all'organo competente, entro il termine di tre mesi, di subentrare nella titolarità della concessione o della autorizzazione.

Il subentrante dal momento del trasferimento è soggetto a tutti gli obblighi previsti dal provvedimento originario, che conserva la sua efficacia sino a quando gli organi competenti non abbiano provveduto sulla domanda di cui al secondo comma.

Art. 19

Cessazione di efficacia dei provvedimenti

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione cessano la loro efficacia per:

- a) scadenza del termine;
- b) rinunzia;
- c) decadenza;
- d) revoca;

Art. 20

Scadenza del termine

La concessione o l'autorizzazione all'esercizio della attività di coltivazione dei giacimenti non può essere rilasciata per un periodo superiore a venti anni.

Per evitare interruzioni di attività produttive, i provvedimenti possono essere prorogati, su domanda degli interessati, da inviare all'Amministrazione competente prima della scadenza, previa l'osservanza delle norme previste per il loro rilascio ed a condizione che il richiedente abbia puntualmente adempiuto a tutte le prescrizioni ed obblighi fissati nel precedente procedimento.

Art. 21

Rinunzia

L'esercente la coltivazione dei giacimenti, che intende rinunciare alla attività estrattiva, deve farne dichiarazione, con firma autenticata, al Presidente della Giunta regionale o al Sindaco competente, senza apporvi alcuna condizione.

La rinuncia ha effetto solo dopo che l'interessato abbia adempiuto agli obblighi contenuti nelle prescrizioni di cui all'art. 16 ed a quello di cui all'ultimo comma dell'art. 11, se aveva dato inizio all'attività estrattiva.

La rinuncia è accettata dall'organo competente con atto che ha funzione liberatoria per il rinunziante.

Art. 22

Decadenza

Il titolare del procedimento di concessione o di autorizzazione decade dal diritto di esercizio dell'attività estrattiva allorché:

- a) esegue i lavori di coltivazione in zona diversa da quella indicata nell'atto di rilascio, ovvero in totale difformità a quanto in questo disposto, omero senza l'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti
- b) prosegue i lavori nonostante l'ordine di sospensione di cui all'ultimo comma dell'art. 27;
- c) non dà inizio alla coltivazione del giacimento nel termine massimo prescritto nel provvedimento, omero sospende detta attività per un periodo superiore a sei mesi senza giustificato motivo;
- d) danneggia l'assetto ambientale della zona interessata o di quella limitrofa in modo grave ed esorbitante il normale pregiudizio derivante dall'attività estrattiva;
- e) viene a mancare dei requisiti di capacità tecnica ed economica ad eseguire i lavori di coltivazione;
- f) non versa il canone stabilito alla scadenza annuale.

La decadenza è dichiarata con provvedimento motivato dell'organo competente a seguito di rapporto dei servizi di vigilanza e di controllo dopo che sia trascorso inutilmente il termine assegnato per la eliminazione delle inadempienze.

Per i casi indicati alle lettere a) ed e), è richiesto anche il preventivo parere vincolante del Comitato Tecnico Regionale.

Art. 23

Sottrazione del giacimento alla disponibilità del privato

Con il provvedimento di decadenza, l'organo competente fissa al proprietario o enfiteuta della cava, un termine perentorio, non superiore a 6 mesi, per chiedere una nuova autorizzazione da parte di persona diversa da quella decaduta, con l'avvertimento che, trascorso inutilmente detto termine, il giacimento sarà sottratto alla sua disponibilità.

La sottrazione del giacimento alla disponibilità privata è pronunziata con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, su parere del Comitato Tecnico Regionale.

Art. 24

Giacimento rimasto inutilizzato

Il giacimento si considera inutilizzato qualora:

- a) nessuno degli eredi abbia chiesto, nel termine previsto dal 3° comma dell'art. 18, il subingresso nella coltivazione di esso;
- b) colui che esercita l'attività estrattiva all'atto dell'entrata in vigore della presente legge non richieda l'autorizzazione entro i termini previsti dal successivo art. 38;
- c) vi sia stata una rinuncia alla coltivazione regolarmente accettata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 della presente legge.

In tali casi il giacimento viene sottratto alla disponibilità privata con la procedura di cui all'articolo precedente.

Art. 25

Revoca

La concessione o l'autorizzazione deve essere revocata per sopravvenuta alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata o per preminenti e sopravvenuti interessi pubblici contrastanti con l'attività estrattiva in atto, tali da non rendere più tollerabile la prosecuzione di essa.

La revoca è disposta con provvedimento motivato dall'organo competente, previo parere del Comitato Tecnico Regionale, e contiene la determinazione di un equo indennizzo per l'esercente la attività di coltivazione del giacimento, fermo restando l'obbligo di costui al ripristino ambientale della zona, come prescritto al punto n. 6 dell'art. 16. Il provvedimento di revoca è atto definitivo.

Art. 26

Pubblicità dei provvedimenti

I decreti di accettazione della rinuncia, della revoca, della pronuncia di decadenza e quelli di sottrazione del giacimento alla disponibilità privata sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sono notificati, a cura degli organi competenti ad emetterli, alla parte ed agli Uffici interessati entro quindici giorni dalla data della loro emanazione.

Art. 27

Vigilanza e controllo

Le funzioni amministrative di vigilanza sulla applicazione sia delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al D.P.R. 9.4.1959, n. 128, sia delle norme di igiene e di sicurezza del Lavoro di cui al D.P.R. 27.4.1955, n. 517 e 19.3.1956, n. 302, nonché il controllo sulla utilizzazione dei giacimenti e sulla esatta osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione, spettano alla Giunta regionale che le esercita attraverso il Servizio Regionale per le Cave e Torbiere.

Per l'espletamento di tale attività, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione del Corpo Nazionale delle Miniere e del Corpo Forestale e può imporre, agli esercenti l'attività della coltivazione, adempimenti e prescrizioni.

All'atto della constatazione di inosservanza di qualsiasi adempimento o prescrizione, l'organo che procede alla vigilanza o al controllo contesta l'infrazione all'interessato al quale è concesso un termine di 15 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora l'infrazione possa provocare danni gravi ed irreparabili, l'organo accertatore può ordinare la sospensione dell'attività estrattiva

Art. 28

Sanzioni amministrative

Si applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 20.000.000 a carico di chi è stata pronunciata la decadenza del provvedimento di concessione o di autorizzazione per i motivi di cui alle lettere a), b), d) dell'art. 22, ovvero ha compiuto atti di coltivazione di un giacimento senza provvedimento di concessione o di autorizzazione, omero non lo ha richiesto entro il termine previsto dall'art. 38 se l'attività era in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 2.000.000 a carico di chi ha eseguito i lavori in parziale difformità a quanto disposto nell'atto di concessione o di autorizzazione, ovvero non attenendosi alle prescrizioni degli organi di vigilanza e di controllo.

Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera

svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché alla personalità del trasgressore ed alle sue condizioni economiche.

La sanzione è applicata con ordinanza del Presidente della Giunta regionale o del Sindaco competente.

Le ordinanze sono comunicate al Servizio Regionale per le Cave e Torbiere.

Per il procedimento sanzionatorio e per quello di riscossione si applicano le norme di cui al R.D. 14.4.1910, N. 639 e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle della L. 24.11.1981, n. 689.

Art. 29

Risanamento ambientale

Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata il trasgressore è tenuto a provvedere a proprie spese alla sistemazione ed al risanamento dei luoghi, secondo quanto prescritto nell'atto di concessione o di autorizzazione, omero nel provvedimento sanzionatorio e nel termine in questo indicato.

Qualora il trasgressore non provveda al risanamento ambientale nei modi e nei tempi di cui al precedente comma, le relative opere sono eseguite d'ufficio dall'Amministrazione interessata ed a spese della parte inadempiente.

L'entità delle spese è determinata con deliberazione della Giunta regionale o della Giunta Municipale ed è resa esecutiva con provvedimento del rappresentante di essa.

TITOLO III

DELLA ESCAVAZIONE DI SABBIE E DI GHISE

Art. 30

Regione amministrativa

L'attività di escavazione di cui al punto 2 dell'art. 1 è soggetta a concessione da parte del Presidente della Giunta regionale.

A tal fine l'istanza della parte ed i documenti allegati devono essere inoltrati alla Giunta Regionale - Servizio Cave e Torbiere, con sede a Pescara, in bollo ed in duplice copia.

Entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria con esito positivo, il Presidente della Giunta regionale rilascia la concessione con decreto.

Il provvedimento di diniego è atto definitivo.

Art. 31

Contenuto della domanda

La domanda per il rilascio della concessione deve contenere:

- 1) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione autentica; per le società, la ragione sociale, la sede legale e la sottoscrizione autentica del rappresentante legale;
- 2) l'indicazione del tecnico responsabile della escavazione, con l'atto di assenso autenticato.

Alla domanda devono essere allegati:

A) gli elaborati tecnici idonei a rappresentare lo stato attuale dei luoghi nell'ambito della intera zona di intervento o composti da:

- a) una corografia della zona interessata nella scala uno/venticinquemila;
- b) una planimetria aggiornata della stessa zona nella scala non inferiore a uno/duemila;
- c) una sezione trasversale della zona ogni 250 m e dei punti di variazione morfologica del terreno, in scala uno/duecento;

B) la indicazione del materiale che si intende estrarre e la quantità di esso. Se la concessione è richiesta per un periodo superiore ad un anno, la indicazione deve riguardare la quantità di materiale

che si intende estrarre mediamente nell'arco di un anno e complessivamente per tutta la durata della richiesta concessione;

C) la indicazione dei sistemi di escavazione, unitamente alla rappresentazione delle costruzioni, delle infrastrutture, della natura ed ubicazione degli impianti e dei depositi e di ogni altra opera che si intende realizzare per l'esercizio della attività di escavazione ivi comprese quelle connesse alla sicurezza, igiene e salute dei lavoratori;

D) la ricevuta del versamento del contributo di cui all'art. 11, lett. D).

Almeno un anno prima della cessazione della attività di escavazione, salvo che la stessa prosegua in caso di rinnovo della concessione, deve essere presentato un progetto di risanamento dei luoghi, elaborato in confarà delle indicazioni contenute nel Piano Regionale con l'impegno di eseguire i lavori entro un congruo termine. L'obbligazione deve essere garantita da deposito cauzionale o da certificato di fideiussione bancaria o di istituto assicurativo, commisurato alla prevedibile entità della spesa relativa.

Art. 32

Istruttoria

All'istruttoria della pratica provvede il Servizio Regionale per le Cave e Torbiere, avvalendosi, per gli aspetti tecnici, del competente Ufficio del Genio Civile, che deve esprimere il parere entro il termine massimo di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Si osservano le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 della presente legge.

Art. 33

Decreto di concessione

Per quanto riguarda il contenuto del decreto di concessione, le condizioni e le formalità per la sua emanazione, la notifica e la pubblicità di esso nonché la natura personale del medesimo, valgono le disposizioni dei precedenti artt. 14, 16, 17 e 18.

La concessione non può avere una durata superiore a tre anni.

L'efficacia della concessione cessa per le cause indicate nell'art. 19 e si applicano le disposizioni di cui agli artt. 20, 21, 22, 25 e 26.

L'organo competente ad emanare i suindicati provvedimenti è il Presidente della Giunta regionale.

Art. 34

Vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza e di controllo per la esatta osservanza delle prescrizioni contenute

all'atto di concessione, nonché quella di edilizia idraulica, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale attraverso il Servizio Regionale per le Cave e Torbiere, che può avvalersi dei competenti Uffici del Genio Civile.

Questi per l'espletamento delle attività di oro competenza possono imporre ai concessionari adempimenti e prescrizioni specifiche.

In caso di infrazioni, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 27.

Art. 35

Sanzioni amministrative

A carico degli inadempienti si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 28 da determinarsi in concreto con i criteri ivi indicati.

La sanzione è applicata con ordinanza del Presidente della Giunta regionale.

Il trasgressore è, altresì, tenuto agli adempimenti di cui all'art. 29, altrimenti soggiace alla procedura ivi prevista.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36

Prima convocazione del Comitato Tecnico Regionale

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con decreto istituisce in applicazione dell'art. 4, il Comitato Tecnico Regionale e provvede alla prima convocazione di esso.

Il Comitato Tecnico Regionale si riunisce a 'escara e si avvale degli atti della sua segreteria, del Servizio regionale per le Cave e Torbiere.

Art. 37

Albo Regionale

E' istituito l'Albo Regionale delle Cave e torbiere e delle attività di escavazione in esercizio nell'ambito della Regione Abruzzo.

L'Albo è tenuto presso il Servizio Regionale per le Cave e Torbiere ed è a disposizione degli Enti Pubblici, Uffici ed Organizzazioni che necessitano di informazioni sulle attività estrattive e di escavazione.

Esso contiene tutti i dati relativi alle attività stesse ed è aggiornato a cura del Servizio indicato, cui vanno comunicati i dati ed i provvedimenti emessi ai sensi della presente legge.

Art. 38

Regione transitorio

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di attività di estrazione e di escavazione in atto, devono richiedere agli organi competenti, ai sensi degli articoli che precedono, un provvedimento provvisorio di concessione o di autorizzazione per la prosecuzione dell'attività stessa.

In caso di esigenze produttive gli interessati possono estendere la richiesta di coltivazione su altre superfici attinenti alla medesima attività estrattiva.

La richiesta è formulata con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed il provvedimento è rilasciato previo parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale, che deve essere espresso entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione. Sono ammesse le costruzioni di cui al precedente art. 7 lett. b).

Il parere si intende comunque favorevole qualora il Comitato non si esprima entro tale termine. Conseguentemente gli organi competenti devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere espresso dal C.T.R. e, comunque, non oltre trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine.

Qualora gli organi competenti respingano la domanda di prosecuzione dei lavori di coltivazione, omero non provvedano al rilascio della concessione o dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere del C.T.R. o dalla scadenza del termine a questo assegnato per esprimere il parere, il richiedente può proporre ricorso entro il termine di trenta giorni alla Giunta regionale, che decide in via definitiva entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso sentito il C.T.R..

La concessione o l'autorizzazione provvisoria è valida fino all'entrata in vigore del Piano Regionale a norma dell'art. 8 della presente legge.

In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo comma, si decade dal diritto di proseguire l'attività, e l'Amministrazione competente adotta, previo parere del C.T.R., i provvedimenti relativi al risanamento ambientale.

Art. 39

Norme di salvaguardia

Fino alla deliberazione del Piano Regionale non possono essere rilasciate concessioni e autorizzazioni per nuove attività estrattive o di escavazione o per l'ampliamento di quelle esistenti:

- 1) nelle zone montane, oltre i milleseicento metri di altitudine;
- 2) nelle zone boschive o sottoposte a rimboschimento omero soggette a vincoli di qualsiasi natura e contenuto;
- 3) nella fascia costiera, fino ad una profondità di cinquecento metri dalla linea demaniale;
- 4) nell'alveo dei corsi d'acqua, con la installazione di impianti fissi e con l'uso di dragaline.

Dalla data di deliberazione del Piano Regionale a quella della sua entrata in vigore è sospesa ogni determinazione sulle domande di nuovi esercizi di attività estrattive o di escavazione che siano in contrasto con il piano medesimo.

Art. 40

Abrogazione

Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 8.9.1972, n. 17, relativamente alla parte che concerne la materia disciplinata dalla presente legge.

Art. 41

Norma finanziaria

All'onere derivante dal funzionamento del Comitato Tecnico Regionale si provvede, per l'anno 1983, con lo stanziamento iscritto al Cap. 70 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio e per gli esercizi successivi con quello iscritto ai corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 42

Pubblicazione ed urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 26 luglio 1983.

SPADACCINI